



COMUNE DI SAN MINIATO
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E NON ESCLUSIVO
DI SALE CIVICHE

**Approvato con D.C.C. n. 44 del 07.06.2016, modificato con D.C.C. n. 20 del
16/04/2018
In vigore dal 13/06/2018**

Art. 1
Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il Comune di San Miniato, in adesione a quanto previsto dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto comunale promuove ogni forma di partecipazione dei cittadini alla vita della città, nonché forme di aggregazione finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale, educativa, di tutela di interessi diffusi, di espressione concreta del principio di sussidiarietà, di consapevole esercizio dei diritti in una società democratica.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione in uso temporaneo e non esclusivo di locali di proprietà e/ in disponibilità dell'ente in quanto destinati all'assolvimento di funzioni istituzionali e/o di interesse pubblico.
3. L'Amministrazione Comunale può concedere in uso i locali per attività svolte da soggetti pubblici e privati aventi finalità mirate allo sviluppo della vita sociale e civile e di aggregazione nel campo politico, sociale, assistenziale, culturale, educativo, scolastico, sportivo e ricreativo ed in particolare per:
 - conferenze, convegni ed eventi culturali;
 - riunioni;
 - manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche;
 - corsi di formazione;
 - attività socio-ricreative e sportive;
 - iniziative di promozione culturale e turistica;
 - esposizioni e mostre che abbiano rilevanza sia a livello cittadino che sovracomunale.
4. L'elenco dei locali concessi in uso temporaneo viene stabilito e aggiornato dalla Giunta Comunale.
5. Non è consentita la concessione per attività che contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano sanciti nella Costituzione, per attività che prevedono la vendita o la commercializzazione di prodotti, che pregiudichino il decoro o offendano sentimenti e principi generalmente avvertiti dalla pubblica opinione.
6. I locali sono di norma concessi dietro corresponsione di una tariffa secondo quanto previsto dal successivo articolo 3.
7. Le attività programmate dal Comune, che presuppongano la disponibilità dei locali, hanno priorità su ogni altra attività per la quale soggetti terzi abbiano chiesto analoga disponibilità.
8. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le sale del Palazzo Comunale: Sala del Consiglio, Sala delle 7 Virtù, Sala Giunta, Sala dei Gruppi consiliari.

Art. 2

Domande e condizioni per l'utilizzo dei locali

1. Le domande di concessione in uso temporaneo dei locali sono indirizzate al Sindaco, devono essere compilate su modulo predisposto dal Comune e presentate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), di norma con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni dalla data di utilizzo dei locali.
2. Il richiedente dovrà indicare espressamente nella domanda anche le generalità del soggetto eventualmente incaricato del ritiro delle chiavi di accesso ai locali e quindi della custodia delle stesse con l'assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità conseguente, compresa la restituzione delle chiavi e con l'impegno a non procedere in nessun caso alla loro riproduzione, salvo per le situazioni di utilizzo ripetuto e programmato nel corso dell'anno per le quali si potrà eccezionalmente autorizzare la duplicazione delle chiavi a cura e spese del concessionario; con la sottoscrizione della richiesta, l'interessato dichiara di accettare ogni disposizione contenuta nel presente regolamento oltre ad impegnarsi alla rigorosa osservanza delle norme di utilizzo dei locali con particolare riguardo al rispetto delle capienze.
3. La concessione richiesta è accordata previa istruttoria espletata dall'ufficio che ha in custodia il locale il quale, sentito il parere dell'Assessore delegato all'Associazionismo, provvederà a comunicare al richiedente l'esito dell'istanza.
4. A richiesta dell'Amministrazione Comunale, il richiedente dovrà fornire ogni chiarimento e indicazione atta a meglio individuare le finalità e gli scopi dell'attività per cui è richiesta la concessione dei locali.
5. Durante il periodo elettorale è accordata precedenza alle richieste presentate dai partiti o gruppi politici.
6. Nel caso di richieste multiple o coincidenti per data di utilizzo e locali prescelti si procederà attribuendo priorità alle iniziative che godono del patrocinio del Comune e, successivamente, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste stesse.

Art. 3

Tariffe d'uso dei locali

1. Le tariffe per l'utilizzo temporaneo dei locali comunali sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri di massima:
 - a) previsione di una tariffa per utilizzi saltuari che non eccedano le tre ore giornaliere, tempo oltre il quale si applicherà una tariffa giornaliera;

- b) differenziazione delle tariffe in ragione della capienza dei diversi spazi considerando quale limite la capienza di 30 posti;
 - c) previsione di una tariffa forfettaria ad hoc per le richieste che prevedano l'utilizzo dei locali per un periodo prolungato per uno o più giorni alla settimana per almeno un mese;
 - d) previsione di tariffe agevolate nella misura del 50% per richieste presentate da associazioni iscritte all'albo comunale, partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di volontariato e onlus, rappresentanze scolastiche o per iniziative meritevoli che hanno ottenuto il patrocinio comunale;
 - e) esenzione dal pagamento della tariffa in caso di eventi e/o iniziative organizzate direttamente dal Comune di San Miniato, da istituzioni scolastiche, da associazioni per la realizzazione di corsi scolastici e/o professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - f) previsione di tariffa giornaliera differenziata in caso di mostre e/o esposizioni.
2. La tariffa sarà versata dal richiedente secondo tempi e modalità che saranno opportunamente indicati dagli uffici.
 3. L'utilizzo dei locali è consentito subordinatamente alla presentazione dell'attestazione di versamento della tariffa richiesta.

Art. 4 **Consegna dei locali**

1. Il richiedente o soggetto dallo stesso incaricato dovrà prendere in consegna le chiavi presso l'ufficio comunale che ha in custodia il locale il giorno precedente a quello richiesto, in orario d'ufficio. La restituzione dovrà avvenire non oltre il giorno successivo dal termine di utilizzo del locale.
2. In caso di utilizzo ripetuto del locale è consentita la restituzione delle chiavi alla scadenza del termine specificato nella richiesta.
3. Non è consentita la cessione delle chiavi ad altri né la loro riproduzione; quest'ultima potrà essere autorizzata, a cura e spese del concessionario, solo nei casi di utilizzo ripetuto e programmato.
4. L'uso dei locali è limitato agli scopi e alle attività indicati nella domanda.

Art. 5 **Responsabilità e obblighi dell'utilizzatore**

1. I locali vengono concessi nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trovano.
2. I locali devono essere usati dal concessionario in modo attento e scrupoloso al fine di evitare ogni possibile danno agli impianti, alle attrezzature, alle cose, all'ambiente in generale.

3. E' vietato appendere quadri e pannelli alle pareti e comunque effettuare qualunque intervento che in qualche modo alteri lo stato di conservazione del locale medesimo.
4. Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività occorranza servizi particolari quali ad esempio traduzione simultanea, addobbi floreali speciali, strumenti musicali, lavagne luminose, proiettori, schermi etc., i concessionari provvederanno in proprio, previa autorizzazione dell'ufficio preposto.
5. I richiedenti sono responsabili del corretto uso dei locali e degli arredi, di assicurare che siano lasciati in perfetto ordine e pulizia (compresi i servizi igienici) nonché del corretto utilizzo delle apparecchiature e rispondono direttamente dei danni che dovessero verificarsi ad essi e ai terzi durante e a causa dell'attività svolta.
6. L'inosservanza delle disposizioni del precedente comma comporterà, oltre all'addebito delle spese eventualmente sostenute dal Comune per gli interventi di ripristino, l'impossibilità per il futuro di ottenere ulteriori concessioni di locali da parte del medesimo richiedente.
7. I richiedenti dovranno assicurare la sorveglianza dei locali richiesti e delle pertinenze, avendo cura che siano rispettate le norme riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica.
8. Dal momento della consegna delle chiavi di accesso ai locali richiesti, i richiedenti sollevano il Comune di San Miniato da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'improprio utilizzo dei locali e dei relativi arredi ivi presenti.
9. I richiedenti si impegnano a comunicare tempestivamente (almeno cinque giorni prima della data prevista salvo cause di forza maggiore) all'ufficio preposto l'eventuale rinuncia all'utilizzo dei locali. In caso contrario il concessionario perde il diritto alla restituzione della tariffa versata.
10. L'Amministrazione Comunale può revocare la concessione d'uso nel caso dovessero venire meno i presupposti per i quali è stata accordata la concessione stessa.
11. L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto, per cause di forza maggiore, di impedimenti imprevedibili e di inderogabili necessità di carattere pubblico o d'urgenza, di revocare la concessione dei locali in uso, con comunicazione preventiva di almeno 24 ore. Per i suddetti casi di forza maggiore l'Amministrazione Comunale provvederà a concordare una nuova data o al rimborso di quanto versato.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti applicabili in materia.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento devono intendersi abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in materia con esso incompatibili.